Sent. n. 310/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Saverio Galasso Consigliere

dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto n.**81011**, iscritto nel registro di segreteria, relativi al conto giudiziale n. 56379 - reso dall'Agente contabile Ulderigo Ialongo quale economo del Comune di Sonnino (LT) per il periodo di gestione Anno 2021, depositato il 10/10/2022;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 11 giugno 2026, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Andrea Baldanza, l'agente contabile intervenuto personalmente e il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sonnino.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 23/2026 il Magistrato delegato all'esame del conto giudiziale n. 56379 ha chiesto di accertare e dichiarare le irregolarità presenti nella gestione economale del Comune di Sonnino svolta nell'esercizio 2021 dall'agente contabile Ulderico Ialongo, nonché, in assenza di riconoscimento di debito fuori bilancio nelle more del presente giudizio da parte dell'Ente di appartenenza, pronunciare condanna dell'economo alla restituzione di € 2.029,16.

1.1. Per quanto alle criticità emerse in sede istruttoria, esse sono così sintetizzabili:

- un primo ordine di criticità attiene alle modalità di compilazione del prospetto di conto depositato, che non riporta l'importo di anticipazione del fondo economale, ma solo il totale delle spese per ciascun trimestre pari ad euro 2.029,16. In secondo luogo, è emersa un'incoerenza tra conto e registro di cassa, in quanto dal riscontro effettuato tra il mod. 23 depositato ed il registro di cassa, il conto riporta una differente collocazione temporale dei mandati emessi nel corso esercizio rispetto al periodo di riferimento;

- per quanto attiene al merito della rappresentazione contabile della gestione, si evidenziano due anomalie: (a) lo scarto di saldo tra risorse di cassa trasferite al conto economale (€ 1.549,3) ed il totale complessivo delle spese (€ 2.029,16); (b) la circostanza che la dotazione di cassa resta materialmente intonsa tutto il ciclo di gestione, come dimostra la restituzione della stessa cifra a fine gestione, senza movimentazioni intermedie in SIOPE;
- dalle predette anomalie discenderebbero due violazioni: (a) lo sforamento di € 479,79 della determina dirigenziale del fondo cassa che pone un tetto di € 1.600,00 delle spese "economali", (b) l'altra relativa ad una movimentazione di cassa svolta su differenti capitoli, pure indicati nei mandati, diversi dalla gestione in conto terzi e da cui i pagamenti per le spese rendicontate traevano provvista, con la conseguenza che si sarebbe venuta a configurare una cassa economale di fatto, basata sulla emanazione di mandati illegittimi da parte del responsabile dei servizi finanziari, in quanto disposti in favore dell'economo al di fuori dei pertinenti capitoli; con l'ulteriore conseguenza che il fondo messo a

disposizione dell'economo per le minute spese (cassa per € 1.549,37) non viene toccato, e permane intatto nella sua disponibilità per tutto il ciclo finanziario, per essere poi integralmente restituito a fine anno;

- più nello specifico, i mandati emessi in entrata e le spese compite in uscita, per € 2.029,16 sarebbero, quindi, illegittimi per violazione degli artt. 191, comma 2, TUEL, nonché 3 e 6 di cui alla L. n. 136 del 2010 e, sul piano generale, si sarebbe generata una gestione economale di fatto, nell'ambito della quale, la relativa spesa sarebbe avvenuta senza titolo, sia nella provvista (incasso) sia nella spesa;
- sino a riconoscimento di debito da parte dell'ente, l'obbligazione e la prestazione dovrebbero restare a carico del funzionario, non essendo possibile opporre al Comune, l'ingiustificato arricchimento dell'ente. Ex art. 2041 c.c., in quanto l'art. 191, comma 4 TUEL osta all'applicazione di tale disciplina civilistica. Si rileva, altresì, che in caso di riconoscimento di debito, di contro, il quadro muterebbe completamente, in quanto la gestione economale (cioè di fondi per cassa per la gestione e

pagamento di piccole spese, mediante cassa, salva rendicontazione) verrebbe sanata ai soli effetti restitutori/risarcitori sulla base di una prestazione documentativa adeguatamente satisfattoria ex 1197 c.c., facendo venire meno la necessità di sentenza di condanna, salvo la necessità di sentenza di accertamento, dichiarativa dell'irregolarità della gestione.

2. In vista dell'odierna udienza, l'agente contabile ha proceduto al deposito della Deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 21 maggio 2026, con la si è provveduto riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 2.029,16, derivante dalle irregolarità contabili rilevate nella gestione economale dell'esercizio 2021, dando atto che tale riconoscimento è finalizzato alla regolarizzazione amministrativa e contabile della spesa già sostenuta dall'Ente e alla definizione del procedimento pendente innanzi alla Corte dei conti, nonché che la somma di € 2.029,16 risulta già integralmente coperta finanziariamente, non comportando il presente provvedimento ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

3. All'udienza del giorno 11 giugno 2026, la Procura

ha rappresentato come il vizio dell'intera procedura contabile adottata nella gestione risulti determinato da una scorretta condotta sia del Responsabile finanziario dell'ente sia dell'economo. Evidenzia il PM come il riconoscimento del debito adottato dall'amministrazione sottenda di per sé una necessaria istruttoria svolta dall'ente, che per esso è stata eseguita dalla dott.ssa --- ---, la quale dal ---- riveste la qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune. Il PM rileva per l'effetto un palese conflitto di interessi poiché il Responsabile finanziario, a cui è imputata l'irregolarità gestoria, non può essere lo stesso soggetto che cura anche l'istruttoria indefettibile per il Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito. Il PM sul punto richiama la legge 241/90 che fissa il principio secondo cui il Responsabile del procedimento in caso di ravvisato conflitto di interessi deve necessariamente astenersi dal compiere attività incompatibili con tale ruolo, a pena di nullità dell'intero procedimento amministrativo. Pertanto, evidenzia il PM, se il riconoscimento del debito, che per sua natura sottende un'istruttoria, e questa viene curata da Responsabile del servizio

finanziario dell'ente, che è lo stesso soggetto a cui è imputata l'irregolarità gestoria, può affermarsi che l'intero procedimento di riconoscimento è viziato da nullità per la sussistenza di un conflitto di interessi. Pertanto, afferma il PM, l'istruttoria svolta dalla dott.ssa --- è viziata da nullità, che per l'effetto determina l'illegittimità del provvedimento di riconoscimento del debito del Consiglio Comunale, con conseguente decadenza del presupposto su cui poter fondare l'esclusione di una condanna di irregolarità. Il PM pertanto chiede al Collegio di pronunciarsi sull' illegittimità della procedura stante l'irreversibile conflitto di interessi, per l'effetto disapplicare il provvedimento di riconoscimento del debito in quanto inesistente per vizio di nullità del procedimento, e di addivenire quindi ad una pronuncia di condanna. La Responsabile finanziario dell'ente, dott.ssa --- ---, interviene evidenziando sul punto l'esiguità di personale all'interno del Comune adibito al settore, e di come non si sia ravveduta circa la possibile sussistenza di un suo potenziale conflitto d'interessi. Precisa, altresì, che tutte le spese siano attinteti alla gestione economale

come comprovate nel corso dell'istruttoria senza alcun'alterazione del rendiconto dell'ente. Ribadisce come sia sempre stata seguita la procedura adottata per questa gestione e che si sia sempre ritenuto di agire conformemente alle disposizioni del TUEL e del regolamento economale. L'Agente contabile, intervenuto personalmente, ha precisato di aver operato in conformità della disciplina contabile come pure sostenuto dal Responsabile finanziario. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio non può non evidenziare come la gestione economale, nella quale si inscrive quella all'odierno esame, sia stata – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 59/2024) - di recente oggetto di precipuo approfondimento pretorio da parte di questa Sezione (cfr. in particolare sentenze n. 10/2026 e n. 218/2026), i cui principi non possono che ribadirsi in questa sede.

1.1. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 59 del 18 aprile 2024, ha avuto modo di precisare che:

- il fondamento del giudizio di conto e della

correlata giurisdizione esclusiva della Corte dei conti - *ex* art. 103, comma 2, Cost., volta alla «tutela del pubblico danaro» (sentenze Corte cost. n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n. 68 del 1971), deve individuarsi nel principio generale dell'ordinamento, «che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale» (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del 1975). Ne discende, in ossequio al principio di necessarietà del giudizio di conto, «l'obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007 del 1988, n. 114 del 1975)»;

- la figura dell'agente contabile «ha rappresentato fin dalla nascita dello Stato unitario una figura

chiave nella cosiddetta gestione contabile delle pubbliche amministrazioni e, cioè, in quella fase della gestione operativa che segue quella amministrativa o volitiva condotta dall'apparato dirigenziale e direttivo e che è essenziale per mettere in atto le decisioni amministrative già prese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia dei beni precedentemente acquisiti dall'ente. La descrizione dei soggetti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti o di quelli che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato stesso ne diventa debitore, unitamente a quei soggetti che maneggiano denaro pubblico o che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, è fornita dall'art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, di contabilità generale dello Stato. Più precisamente, sono qualificati agenti contabili: gli agenti della riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell'esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addetti alla

conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza della pubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art. 178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924)»;

- in base a quanto previsto dall'art. 137 c.g.c., tale giudizio viene a coprire «un'ampia platea che vede interessati tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

- la disciplina propria del giudizio di conto, recata dagli artt. 137-150 c.g.c., deve essere letta «in stretta connessione con i principi generali della giurisdizione contabile: di effettività e di concentrazione (artt. 2 e 3 cod. giust. contabile); del giusto processo (art. 4 cod. giust. contabile), dell'obbligo di motivazione e di sinteticità degli atti (art. 5 cod. giust. contabile). Il principio di effettività di cui all'art. 2 cod. giust. contabile deve essere correlato al principio di concentrazione al fine di assicurare una tutela piena ed effettiva degli interessi e dei diritti soggettivi. L'intendimento del giudizio di conto è difatti quello di garantire la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni»;
- «a seguito della presentazione del conto giudiziale, l'amministrazione avvia le attività di parificazione attraverso un apposito procedimento autonomo e distinto dalle verifiche poste in essere da altri organi di controllo con la finalità

di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione del denaro o del patrimonio pubblico di sua pertinenza, anticipando l'attività affidata alla Corte dei conti che interviene solo quando sono stati svolti i controlli interni presso ciascuna amministrazione sulla predetta gestione».

1.2. Ciò posto, come condivisibilmente evidenziato, sul piano generale, nella relazione introduttiva dell'odierno giudizio, la garanzia di destinazione delle risorse alla finalità pubbliche si attua attraverso l'obbligo di rendicontazione pubblica, che radica i connessi controlli interni predisposti dall'ordinamento a carico della p.a. (vigilanza esercitata attraverso la parificazione del conto) e, infine, i collegati controlli giudiziari della Corte dei conti (artt. 100 e 103 Cost.). Tali controlli si svolgono nelle forme contenziose del codice di giustizia contabile, quando l'obbligo di rendicontare e la relativa responsabilità assume carattere personale, in forza di un rapporto di servizio (responsabilità amministrativa-contabile) o del "maneggio di danaro pubblico o cose fungibili" (giudizio di conto), oppure, nelle forme e con le modalità stabilite per i controlli successivi sui

bilanci degli enti territoriali, quando la sanzione è istituzionale e consiste nel ripristino del violato equilibrio del ciclo finanziario (art. 20 della l. n. 243/2012). Nel caso di specie, dunque, l'obbligo di rendicontare si radica nella qualificazione di "agente contabile" dell'economo, al quale si collega l'obbligo di custodia e di rendicontazione "giudiziale" (art. 74 del r.d. n. 2440/1923), ed infine il controllo giurisdizionale di questo giudice (art. 44 del r.d. n. 1214/1934). In base a tali norme tali ipotesi, il giudice contabile può dichiarare l'irregolarità della gestione contabile (art. 149, c. 3, c.g.c.) e l'eventuale responsabilità del gestore omissivo o negligente rispetto ai suoi doveri e obblighi, affiancando ad una sentenza dal contenuto dichiarativo (relativa all'esatto adempimento dell'obbligo di *accountability*), una pronuncia di condanna, collegata all'obbligo di restituire le somme o i beni mancanti.

Giova, altresì, preliminarmente richiamare il § 6.4. del d.lgs. n 118/2011, in forza del quale "il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le

modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza. I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate. L'economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". Sempre sul piano generale è stato rilevato come il procedimento di spesa economale risulti caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria: "La gestione economale, difatti, è caratterizzata dalla deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni" (sentenza n. 10/2026 di questa Sezione).

1.3. In particolare, alla luce del disposto degli artt. 153, comma 7, e 233 del TUEL, è stato evidenziato come la gestione economale si caratterizzi per la messa a disposizione dell'agente

contabile di un fondo economale, che si presenta contabilmente autonomo, grazie alla sua registrazione in partite di giro, nonché giuridicamente attribuito alla responsabilità dell'economo, che, mediante l'acquisita disponibilità del relativo denaro, può effettuare i pagamenti finalizzati a sostenere "spese d'ufficio di non rilevante ammontare" (vincolo di destinazione ex art. 153 comma 7 Tuel). Ruolo centrale, a livello disciplinatorio, spetta ai regolamenti civici di contabilità, adottati ai sensi degli artt. 152 e 153, che devono contenere disposizioni specifiche per la gestione economale: in particolare, ai sensi del § 6.4. del d.lgs. n 118/2011, devono individuare tetti e tipologie di spesa coerenti con la destinazione dell'art. 153 comma 7 Tuel.

Tale centralità, tuttavia, "non può superare il carattere residuale e minimale delle spese effettuate tramite l'economo, strettamente correlato alla predetta imprevidibilità ed all'urgenza che connotano ontologicamente tale tipologia di spese" (sentenza n. 10/2026 di questa Sezione).

Nondimeno, l'autonomia regolamentare deve essere esercitata in modo coerente con le norme di diritto primario, in gran parte contenute nel Tuel (d.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.). Le norme fondamentali sono costituite dagli 168, comma 2 e l'art. 179, comma 2, lett. c) Tuel (che agganciano la gestione contabile della cassa economale alle partite di giro, rinviando al d.lgs. n. 118/2011) e l'art. 191 comma 2 Tuel sulla procedura di spesa, imponendo che l'ordinazione di spesa trovi legittimazione nelle coperture a monte delle stesse partite di giro. … Il quadro normativo deve essere completato con la citazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118/2011, nell'All. 4/2, in particolare, nei paragrafi: - § 6.4 che prescrive il suo contenuto minimo ed obbligatorio del regolamento economale/contabilità (tipologia e tetto massimo) - §§ 7.1 e 7.2, che nel ribadire che la cassa economale deve essere movimentata e registrata, stabilisce … il principio del pareggio necessario … degli accertamenti ed impegni delle poste di entrata e spesa sui Titolo IX e VII delle sezioni contrapposte del conto del bilancio … Gli stanziamenti di bilancio entrata e spesa del conto terzi/partite di giro (come è noto, "non autorizzatori", cfr. par. 2, comma 3, nonché par. 11 All. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) non hanno dunque la funzione di coprire, ma "solo" quella fondamentale di separare, in termini contabili (con

la previsione dello stanziamento e la scrittura di accertamenti ed impegni), la cassa economale da quella ordinaria, rendendola scritturalmente evidente la separazione ed evitare pericolose confusioni … Del resto, tale trasparenza consente di derogare al principio generale posto dalla l. n. 136/2010 che vieta di operare in contanti per qualsiasi contratto della pubblica amministrazione, evitando di incorrere nelle nullità e nelle sanzioni degli artt. 3 e 6 della legge citata … In definitiva, l'esecuzione di accertamenti ed impegni sui capitoli del Titolo IX delle entrate e del Titolo VII delle spese, infatti, consente di imprimere sulla cassa messa a disposizione dall'economo con Regolamento, bilancio, PEG la stessa destinazione di spesa che l'art. 153 comma 7 Tuel prevede per competenza e legittima la gestione 16 economale la quale, se avviene al di fuori di tale registrazione contabile, diventa "fuori bilancio" (art. 191 comma 4 e art. 194, lett. e) Tuel) ed espone a rischi di malversazioni." (sentenza n.218/2026 di questa Sezione). In altre parole, "senza preventivi mandati di pagamento sul titolo I che, per quietanza, danno luogo a registrazione della relativa dotazione economale sul titolo 9 del bilancio, le partite di

giro non possono assolvere alla propria funzione di monitoraggio della corrispondenza tra entrata e spesa, con conseguente esposizione della gestione a dinamiche elusive" (sentenza n.10/2026 di questa Sezione).

1.4. Ne deriva, che ai fini di una corretta rappresentazione contabile della gestione economale, in applicazione del principio della preventiva copertura finanziaria, il fondo economale deliberato, dopo essere stato iscritto in partite di giro mediante impegno di spesa sul titolo 7 e accertamento di entrata sul corrispondente titolo 9, deve confluire in quest'ultimo mediante reversali di quietanza dei mandati imputati al titolo 1 della spesa (coperti quindi da entrate dei titoli 1 e 3), dando così copertura alla spesa che verrà effettuata dall'economo, da contabilizzarsi poi in bilancio mediante mandati di imputazione su quell'impegno. Pertanto, a chiusura esercizio, l'eventuale risultanza di spesa inferiore al fondo contabilizzato sul titolo 9 dovrà riconfluire nelle entrate correnti mediante mandato di pagamento sul titolo 7 della spesa, con quietanza di incasso sul titolo 3 dell'entrata. Per contro, la disponibilità dell'economo, se viene creata, mediante procedura

inversa (attraverso mandati di pagamento sul titolo 7 della spesa la cui copertura finanziaria sul titolo 9 dell'entrata è stata rinviata alla fase post spesa), costituisce temporanea contabilizzazione di spesa in partite di giro, per la quale il divieto di cui al punto 6.3 del principio contabile rende chiaro il riferimento del successivo punto 6.4 a fondi anticipati all'economo, che hanno, invece, copertura finanziaria. La mancanza di preventiva copertura finanziaria rende la gestione economale non monitorabile attraverso le partite di giro, non consentendo, la mancanza di preventiva costituzione del relativo fondo, di registrare la graduale diminuzione dello stesso via via che vengono effettuate le spese, in quanto senza preventivi mandati di pagamento sul titolo 1 che, per quietanza, danno luogo a registrazione della relativa dotazione economale sul titolo 9 del bilancio, le partite di giro non possono assolvere alla propria funzione di monitoraggio della corrispondenza tra entrata e spesa, con conseguente esposizione della gestione a dinamiche elusive, essendo i mandati di pagamento, che hanno *ex post* creato la dotazione medesima collocati in un percorso che, non essendo tracciato, non consente di escludere un maggior numero degli

stessi.

1.5. Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del fondo economale, giova ribadire che, ai fini di una corretta ed efficiente programmazione della tipologia di spese in esame, a valle della necessaria e più volte sopra richiamata determinazione regolamentare di un limite massimo annuale di spesa sostenibile per l'economo - a cui si dovrebbe accompagnare l'individuazione dei criteri per la successiva quantificazione annua del limite massimo di spesa globale - si pongono, sulla base della stima del fabbisogno dei servizi comunali interessati, effettuata mediante dati storici, il bilancio di previsione (autorizzazione di missione e programma) e il PEG (capitoli pertinenti, in partita di giro, 14 in entrata e spesa) ovvero un'apposita deliberazione di Giunta per gli enti non tenuti all'adozione del PEG, con i quali viene operata la predetta determinazione in concreto. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di ricordare che «le spese economali costituiscano un'eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti (l'art. 153 TUEL parla espressamente di «spese di ufficio di non rilevante ammontare») e sono dirette solo a fronteggiare

esigenze impreviste inerenti, nella specie, alle «forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino «ovvero ad altre spese urgenti, espressamente tipizzate, in ordine al quale il ricorso all'ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa. Solo ciò giustifica il ricorso ad una procedura che si pone in oggettiva tensione con il principio di concorrenzialità. Proprio tale aspetto implica la duplice necessità di stanziare fondi non eccessivamente capienti e di prevedere nel regolamento un limite oggettivo di spesa che non sia del tutto discrezionale ed opinabile, quale è l'attuale riferimento alle spese di non rilevante ammontare; ciò al fine di evitare abusi gestionali nei confronti dei quali l'economo non abbia la capacità e forza di contrapporsi L'indicazione di tale limite rappresenta "un elemento prezioso di ausilio per l'operatore il quale ha in questo modo uno strumento normativo per opporsi alle richieste dei dirigenti, i quali sovente preferiscono utilizzare il fondo economale oltre il consentito per esigenze di celerità e di semplificazione» (Corte dei Conti, Sez. Liguria, sentenza n.

105/2023).

2. Alla luce dei principi ora richiamati può procedersi all'esame dei profili di irregolarità, che il Collegio condivide, evidenziati dal Magistrato relatore nella relazione introduttiva dell'odierno giudizio.

2.1. L'irregolarità della gestione appare chiaramente emergere dai dati contabili della stessa, così come ricostruiti nella seguente tabella predisposta in sede istruttoria:

Dotazione massima da regolamento	**Dotazione PEG 2021-2023 (pag 25 e pag 74) Titolo 9. Cat. 990 e Cap.726 – 99 1 7 701 *"Uscite per conto terzi e partite di giro"* Cap 5000. 0 *"Anticipazione fondi per servizio di economato"***	**Totale anticipazioni**	**Entrate rendicontate**	**Rimborsi SIOPE**	**Spese rendicontate**	**Spese SIOPE**	**Restituzioni Fine esercizio**
€ 1.600,00	**€ 2.582,28**	**€ 1.549,37**	**€ 2.029,16**	**€ 1.549,37**	**€ 2.029,16**	**€ 1.549,37**	**€ 1.549,37**

SPESE RENDICONTATE		
I TRIMESTRE 2021		**TOTALE**
Determina n. 220 del 30 aprile 2021 (su capitolo 441)	**€ 55,75**	**€ 624,45**
Determina n. 223 del 30 aprile 2021 (su capitolo 190)	**€ 67,30**	
Determina n. 225 del 3 maggio 2025 (su più capitoli ivi indicati)	**€ 427,20**	
	€ 43,90	

Determina n. 245 dell'11 maggio 2021 (su capitolo 1260)		
Determina n. 335 del 15 giugno 2021 (su capitolo 3550)	**€ 30,30**	
II^ TRIMESTRE 2021		**TOTALE**
Determina n. 437 del 26 luglio 2021 (su capitolo 441)	**€ 84,85**	**€ 154,85**
Determina n. 440 del 26 luglio 2021 (su più capitoli ivi indicati)	**€ 70,00**	
III^ TRIMESTRE 2021		**TOTALE**
Determina n. 591 del 7 ottobre 2021 (su capitolo 441)	**€ 565,09**	**€ 755,69**
Determina n. 600 dell'11 ottobre 2021 (su più capitoli ivi indicati)	**€ 83,00**	
Determina n. 608 dell'12 ottobre 2021 (su più capitoli ivi indicati)	**€ 107,60**	
IV^ TRIMESTRE 2021		**TOTALE**
Determina n. 29 del 25 gennaio 2022 (su capitoli n. 441 e 490);	**€ 60,05** **€ 122,10**	**€ 494,15**
Determina n. 39 del 3 febbraio 2022 (su più capitoli ivi indicati)	**€ 217,00**	
Determina n. 32 del 26 gennaio 2022 (su capitolo 1260)	**€ 95,00**	

Emerge, dunque, plasticamente come venga a configurarsi quella che icasticamente è stata definita nella relazione di irregolarità "una gestione contabile di fatto" del fondo economale, che si è autoalimentata con le reintegrazioni in corso di gestione, al di fuori del corretto circuito contabile in partite di giro e che ha portato ad effettuare spese per un importo anche superiore a quello dell'iniziale dell'anticipazione, seppur rimanendo molto al di sotto del tetto previsto a

livello regolamentare.

2.2. Al riguardo appare dirimente rilevare, ferma l'irregolarità della gestione in esame, anche ai fini di escludere qualsiasi profilo di addebito in capo al contabile, che, in aderenza alle conclusioni formulate nella relazione introduttiva del presente giudizio, il Comune ha correttamente proceduto, con Deliberazione di Consiglio comunale n.--/---- prima dell'odierno giudizio al riconoscimento di debito fuori bilancio pari ad € 2.029,16, corrispondente all'importo dell'intera spesa sostenuta dall'economo nell'esercizio in esame e risultante "già integralmente coperta finanziariamente, non comportando il presente provvedimento ulteriori oneri a carico del bilancio comunale", al fine della "regolarizzazione amministrativa e contabile della spesa già sostenuta dall'Ente e alla definizione del procedimento pendente innanzi alla Corte dei conti".

2.3. Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare, in fattispecie analoga, che la spesa posta in essere con una gestione economale di fatto, ove avvenuta a beneficio dell'ente comunale, costituisce, comunque, «un'obbligazione "fuori bilancio" (art. 191 comma 4 e 194 lett. e) Tuel) e del funzionario per il cui pagamento lo stesso si è avvalso della liquidità del

Comune che quindi deve essere restituita a titolo di indebito (art. 2033 c.c.). Come mette in evidenza la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di debito fuori bilancio per spesa di beni e servizi compiuti da un funzionario senza il rispetto delle procedure dell'art. 191 Tuel, colui che ha sostenuto il peso economico del servizio non può invocare contro il Comune l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento (cfr. *ex plurimis*, da ultimo Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025). In tali casi, l'obbligazione resta quindi in capo al funzionario, che deve restituire le somme al Comune, salvo riconoscimento postumo del debito ai sensi dell'art. 194 Tuel. … Resta nella disponibilità del Comune l'esercizio della facoltà del riconoscimento di debito nelle forme e con le procedure dell'art. 194 Tuel. In tale caso, la sopravvenienza del riconoscimento rinnova il rapporto contabile, e costituisce titolo 22 extragiudiziale di sanatoria del rapporto con conseguente venir meno del titolo della condanna» (sentenza n. 218/2026 di questa Sezione).

2.4. A tanto ha provveduto il Comune con la Deliberazione di Consiglio comunale n.--/----. In

merito alla validità del predetto riconoscimento – fermo il potere di questo Giudice di accertare incidentalmente l'eventuale illegittimità degli atti amministrativi disciplinanti/attuativi della gestione oggetto di giudizio di conto ai fini della loro disapplicazione ai dell'art. 5 della LAC (sentenza n. 218/2026 di questa Sezione; sentenze nn.5-6-7/2023 Sez. Riunite spec. comp.) – il Collegio non condivide quanto eccepito dalla Procura in sede di discussione orale. Nel caso di specie, infatti, pur ammettendosi sussistente un potenziale conflitto d'interesse in capo alla Responsabile del servizio finanziario nel rendere i pareri sulla suddetta deliberazione, in quanto, pur non essendo chiamata a rispondere in questa sede dell'ammanco ipotizzato nella relazione di irregolarità, ha concorso a porre in essere gli atti causativi delle irregolarità contabili sopra accertate, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa «sul versante delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto di questo obbligo, si ritiene che la mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità dell'atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato che la situazione

d’incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento facendolo divergere con il fine di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069). Malgrado l’ampiezza della nozione, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa ravvedersi una ipotesi di conflitto di interessi e ciò in quanto l’attività posta in essere … è una attività doverosa e vincolata, priva del connotato di discrezionalità che potrebbe indurre o comunque agevolare il perseguimento di un interesse proprio di chi lo ha adottato …. La natura vincolata del potere esercitato induce a tale conclusione» (da ultimo Tar Campania sentenza n.2242/2026).

La natura vincolata del predetto provvedimento risiede nel caso di specie, in particolare, dall’essere lo stesso – come evidenziato nella relazione introduttiva del presente giudizio e successivamente dalla sentenza n. 218/2026 di questa Sezione – l’unico strumento idoneo al fine del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta rappresentazione contabile, essendo stati esclusi a monte profili di irregolarità sostanziale della spesa sostenuta e/o ammanchi/mancata destinazione della spesa a finalità istituzionali dell’ente. In

questo senso milita, altresì, il parere positivo sulla deliberazione in esame reso dall'Organo di revisione del Comune con verbale n. --/----, versato in atti.

3. Da ultimo, come peraltro già rilevato negli atti comunali sopra richiamati, resta ferma la necessità che l'Ente adotti una disciplina che renda conformare l'azione amministrativa alle osservazioni formulate da questa Sezione.

4. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 56379 relativo alla gestione 2021.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.

Il Magistrato estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 04 settembre 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente